

(N. 544-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 23 giugno 1954*

*modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 luglio 1954 (V. Stampato N. 999)*

**d'iniziativa dei Senatori DE GIOVINE, CERICA, MESSE, CADORNA, CORNAGGIA MEDICI,  
DE LUCA Angelo e RIZZATTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 AGOSTO 1954

Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonché dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e della Guardia di pubblica sicurezza.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica e dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dei carabinieri, della Marina e della Aeronautica.*

#### Art. 1.

Il trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposto nella misura pari a quello stabilito per gli altri capitani delle stesse Forze armate.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonché dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e della Guardia di pubblica sicurezza.*

*Soppresso.*

## Art. 2.

Ai capitani direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina e della Aeronautica è concesso lo stesso trattamento dei pari grado rispettivamente dei carabinieri, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica.

## Art. 3.

Al maggior onere di complessive lire 7.000.000 annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto la occorrente variazione di bilancio.

## Art. 1.

Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè ai capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza è dovuto il trattamento economico inerente al grado rivestito.

## Art. 2.

Al maggiore onere di complessive lire 8.020.000 annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, per lire 7.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 900.000 con le somme già stanziati nel capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e per lire 120.000 con le somme già stanziati nel capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI